

Rep.n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE**

**DEL FONDO RUSTICO DI SAN BERNARDINO**

**PER IL PERIODO 2021-2024**

L'anno **duemilaventuno**, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Saluzzo,

tra

La Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio (di seguito Ente/Residenza),

codice fiscale 85000210048, rappresentata ai fini della stipula del presente

contratto dal Direttore Generale dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

"Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio" BERNARDI Cristiana - c.f.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, nata a Saluzzo (Cn) il XX.XX.XXXX, che

interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto della

medesima;

e

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ c.f.

\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante dell' \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_

- P.Iva: \_\_\_\_\_ (di seguito Gestore);

**PREMESSO**

- Che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 28.04.2021 n.17,

ha demandato al Responsabile dell'ufficio tecnico l'iter per pervenire al

formale affidamento della gestione del fondo di San Bernardino per il

periodo 2021-2024;

- Con atto di determinazione del Direttore Generale n. \_\_ del \_\_\_\_\_

è stata assunta la cosiddetta autorizzazione a contrattare con la quale è stato

individuato nella procedura \_\_\_\_\_ il sistema di scelta

del contraente e sono stati approvati i relativi atti;

- Con atto di determinazione del Direttore Generale n. \_\_ del \_\_\_\_\_

si è proceduto al formale affidamento della gestione all'

\_\_\_\_\_.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

### **ART. 1 - OGGETTO**

La Residenza Emanuele Tapparelli D'Azeglio, come sopra rappresentata, affida a

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ la gestione del fondo

rustico di San Bernardino e secondo le condizioni in esso tutte elencate. La

gestione si estende a tutta l'area catastalmente individuata al F.75 particelle nn.

103, 2025/p e 2217/p avente una superficie agricola complessiva di mq.13.600

come da planimetria allegata, parte integrante del presente contratto (Allegato

XX).

### **ART. 2 - DURATA**

La gestione viene affidata per il periodo di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data

di stipula della presente convenzione e scadenza al 10/11/2024. La concessione

cesserà senza necessità di disdetta il giorno 11/11/2024, entro il quale il fondo

rustico oggetto di concessione dovrà essere riconsegnato alla proprietà libero

da persone, animali e cose senza nessuna pretesa, indennizzi, richiesta, buona

uscita, titoli o altro neppure con riferimento ad eventuali miglorie effettuate

sui fondi; tale data è da intendersi definitiva ed accettata. Il gestore alla scadenza

del contratto, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio agli stessi patti e

condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Ente sino alla consegna del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara eventualmente avviata dall'Amministrazione.

### **ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE**

Il gestore corrisponderà alla Residenza un canone annuo di € 500,00 più IVA il cui pagamento avverrà per il primo anno contestualmente alla stipula della presente convenzione-contratto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ogni annata agraria.

### **ART. 4 – RESPONSABILITA'**

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del fondo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'area, così come nelle attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività da parte del concessionario o dei suoi dipendenti.

A tal fine il concessionario dovrà depositare

- polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'importo di € 3.000,00 con validità fino a sei mesi

successivi alla scadenza del contratto

- Polizza assicurativa R.C.T. con massimale minimo dell'importo di € 500.000,00 con copertura di danni derivanti a persone terze o cose dallo svolgimento dell'attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo, con la precisazione che l'Amministrazione, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti i soggetti che possono operare in nome e per conto dell'Ente sono terzi nei confronti del gestore.

#### **ART. 5 - GESTIONE**

Con la firma del presente contratto il Concessionario prende in consegna il fondo descritto così come giace. Il Concessionario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la coltivazione dei terreni secondo le regole della buona tecnica agraria oltre alla manutenzione del verde ed allo sfalcio anche delle altre aree, anche se non coltivate, oggetto della presente concessione, ed in conformità all'offerta presentata in sede di gara, e dovrà costantemente avere cura di non arrecare danno o pregiudizio all'area concessa in utilizzo.

Durante il periodo di validità della concessione è espressamente vietato:

- a) affittare tutti o in parte i terreni in concessione;
- b) cedere tutti o in parte i terreni in affitto o in comodato, anche gratuitamente, senza l'autorizzazione dell'Ente;
- c) mutare gli usi o apportare qualsiasi modifica ai beni dati in affitto, senza il preventivo assenso dell'Ente;
- d) bruciare e/o accumulare i rifiuti solidi urbani e di qualsiasi altro genere;
- e) l'installazione di serre stabili e/o mobili;

f) qualsiasi sconfinamento, opera o impresa su terreni di terzi.

La Residenza, o soggetti dalla stessa incaricati, dovranno poter sempre accedere alle particelle sopra indicate per le attività di ispezione o manutenzione.

Eventuali opere di miglioria o di trasformazione dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dall'Amministrazione ed eseguite con spese a totale carico del Concessionario senza che possa conseguire alcun diritto di indennizzo a favore dell'affittuario per le opere eseguite.

È fatto divieto al Concessionario di concedere ad altri il godimento, di tutti o parte dei terreni per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo.

La gestione dovrà essere esercitata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività annesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la sicurezza, la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico.

Gli aspetti gestionali, operativi e quelli relativi agli oneri e gli impegni delle parti, nonché le penalità per le eventuali inadempienze, sono disciplinati dettagliatamente dal capitolato di concessione, che completa e costituisce parte integrante del presente contratto.

#### **ART. 6 – SPESE**

Tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti e relative alla stipula del presente contratto sono a carico del gestore.

#### **ART. 7 – CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Ente e il Gestore è competente il Foro di Cuneo.

#### **ART. 8 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI**

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle

norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

IL GESTORE

IL DIRETTORE GENERALE

(Sig. \_\_\_\_\_)

(BERNARDI Dott.ssa Cristiana)